

Qualità e sostenibilità per il mercato pubblico

GPP – Green Public Procurement e Nuovo Codice degli Appalti
Cambia il mondo degli acquisti pubblici

Genova 5 Maggio 2016



Il ruolo delle Energy Service Company (E.S.Co.) a supporto degli Enti Locali

Claudio G. Ferrari
Presidente Federesco



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union





Federesco è un'associazione che conta circa 60 Associati e persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:

Federesco

- la Federazione nazionale delle Esco - è stata costituita nel 2006 e permette di aggregare gli interessi dei differenti stakeholder del settore.



Cariche

PRESIDENZA

Claudio G. Ferrari

VICE PRESIDENZA

Antonio Vrenna

CONSIGLIO DIRETTIVO

Claudio G. Ferrari

Antonio Vrenna

Pietro Zanotti

Claudio Bruno

Provvidenzo Pantaleo

SEGRETERIA GENERALE

Alessandro Pascucci

COLLEGIO DEI REVISORI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI



Attività

- ✓ Convegni
- ✓ Partecipazione a eventi terzi
- ✓ Attività istituzionale
- ✓ Spinta legislativa
- ✓ Accordi specifici: GSE, BP, altre
- ✓ Progetti esteri e H2020
- ✓ Servizi specifici agli Associati

Qualità e sostenibilità per il mercato pubblico

Federesco dispone di una fitta rete di rapporti e relazioni con i principali operatori italiani attivi nel suo settore e altamente complementari per la tipologia di prodotto e servizio offerto. Sta sviluppando una serie di importanti rapporti di collaborazione con primari enti e associazioni italiane.

PARTNER SCIENTIFICI E ISTITUZIONALI



PARTNER STRATEGICI E COMMERCIALI



Cosa è una E.S.Co.

D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service Company

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti”.

Norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali delle Esco

- a) saper svolgere un servizio di efficienza energetica conforme alla UNI CEI EN 15900
- b) saper svolgere tutte le 12 attività previste dalla norma
- c) possedere le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria
- d) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari
- e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti
- f) garantire la disponibilità al Cliente dei dati misurati mediante adeguata reportistica

Settori di mercato e attività

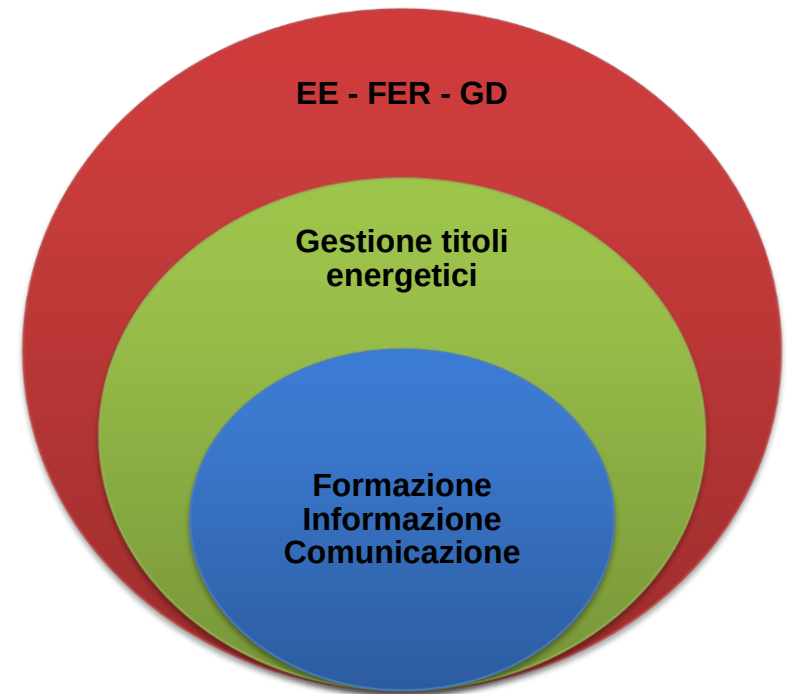
Le Esco sono l'operatore di riferimento per tutte le tematiche energetiche

Le Esco sono soggetti specializzati nei settori:

- efficienza energetica (EE)
- energie rinnovabili (FER)
- generazione distribuita (GD)

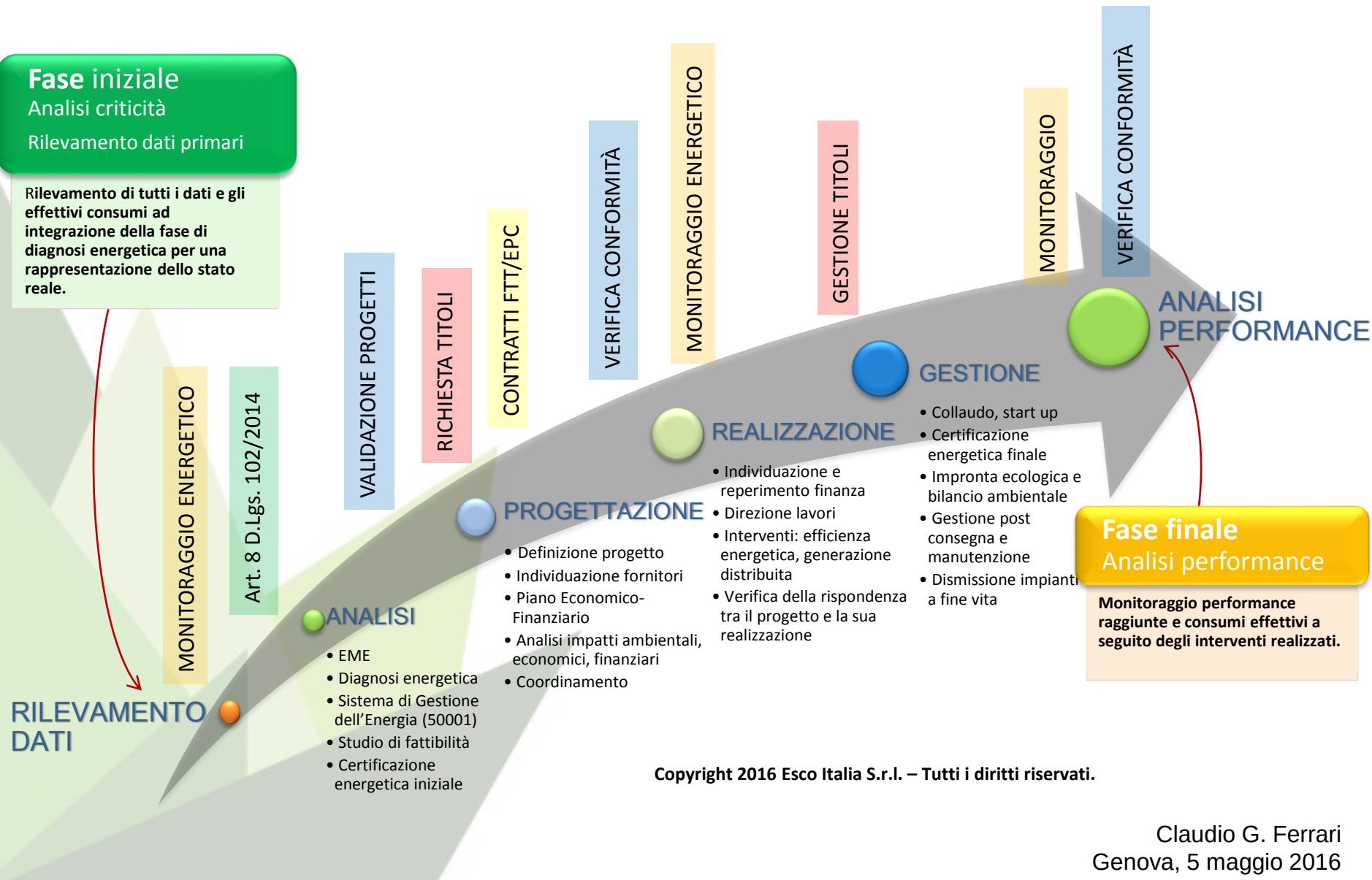
Attività principali:

- Diagnosi energetiche
- Progettazione, realizzazione e manutenzione interventi
- Monitoraggio energetico e ambientale
- Sistema Gestione Energia - ISO 50001
- Gestione titoli energetici: Titoli di Efficienza Energetica (TEE), Quote Emissione di CO₂
- Reperimento risorse finanziarie
- Formazione, Informazione, Comunicazione



Approccio strategico e operativo su tutta la filiera di riqualificazione energetica: finalizzato al raggiungimento del massimo risparmio energetico

Il processo di una E.S.Co.



Il ruolo di una E.S.Co. a supporto degli Enti Locali

Nell'ambito del processo di affidamento di un contratto di efficienza energetica, le E.S.Co. possono proporsi nell'eseguire una serie di prestazioni atte ad affiancare il Committente nelle attività di audit, progettazione interventi, gestione TEE e nella fase di esecuzione del contratto ma sono anche in grado di eseguire gli interventi e garantire i risultati previsti contrattualmente.

- Diagnosi energetiche
- Studi di fattibilità/Progettazioni
- Sistemi di gestione energia ISO 50001
- Piani Economici Finanziari
- Sistemi di monitoraggio e misure
- Direzione lavori
- Contratto FTT o EPC (garanzia di risultato)
- Collaudi
- Esecuzione interventi
- Verifiche di conformità del servizio/contratto ai risultati di risparmio
- Conto Termico/Gestione dei TEE

Pubbliche Amministrazioni e E.S.Co.

Aspetti principali per le PA:

- ✓ Difficoltà organizzative interne
- ✓ Complessità burocratiche
- ✓ Patto di stabilità
- ✓ Bandi per la fornitura dei servizi “al ribasso”
- ✓ Garanzia di successo

Aspetti principali per le E.S.Co.:

- ✓ Effettuare investimenti con un margine di rischio accettabile
- ✓ Promuovere i propri prodotti e/o le proprie tecnologie



Forme contrattuali attualmente in essere sono ancora frutto delle scelte adottate dalle singole PA nei vari casi specifici

Contesto normativo - Quadro generale

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice degli Appalti
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
- DECRETO 16 febbraio 2016 Conto Termico 2.0
- D.Lgs. 102/2014 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia
- D.Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/EU sulle fonti rinnovabili
- D.M. MiSE 28/12/2012 Titoli di Efficienza Energetica
- D.M. MiSE 28/12/2012 Conto Termico
- D.M. MATTM 07/03/2012 Criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della PA
- Legge 94/2012 (Spending Review), art. 14 sull'obbligo per la Pubblica Amministrazione di realizzare interventi di efficienza energetica presso le proprie strutture

- UNI CEI 11352:2014 che definisce i requisiti delle Esco
- UNI CEI 11339:2009 che definisce i criteri degli EGE
- UNI CEI 50001:2011 che definisce il Sistema di Gestione dell'Energia
- UNI CEI TR 11428:2011 che definisce i contenuti minimi delle diagnosi energetiche
- UNI CEI 16247:1-5 che definiscono i criteri di realizzazione delle diagnosi energetiche

Il Green Public Procurement

- ✓ Modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture da parte della P.A. mediante criteri legati non solo all'aspetto economico, ma anche all'impatto ambientale di essi.
- ✓ Comunicazione Commissione UE su "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici" – COM(2001) 274.
- ✓ Le considerazioni ambientali possono rilevare in tutte le fasi della procedura:
 - In relazione all'oggetto del contratto
 - In relazione ai requisiti soggettivi degli offerenti
 - In relazione alla valutazione delle offerte
 - In relazione all'esecuzione del contratto
- ✓ **Vi possono rientrare le considerazioni relative all'efficienza energetica.**

I Servizi Energetici

✓ Definizione di servizio energetico:

“La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili” - art.2, c.2 lett.mm) D.Lgs. 102/2014

D.Lgs. 102/2014 (recepimento Direttiva 2012/27/UE) - Pubblica Amministrazione

- ✓ Per la realizzazione degli interventi, le PA centrali favoriscono il ricorso allo strumento del **FTT** e ai **contratti di rendimento energetico** e possono agire tramite l'intervento di una o più **E.S.Co.** – art.5, comma 11
- ✓ Le **Regioni**, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, **con il coinvolgimento degli Enti Locali**, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale, definiscono ed approvano provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il **ricorso alle E.S.Co. e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine** – art.5, comma 16

D.Lgs. 102/2014 (recepimento Direttiva 2012/27/UE) - Pubblica Amministrazione

- ✓ Le PA centrali sono obbligate al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per acquisto di beni, prodotti e servizi in caso di appalti verdi (**Criteri Ambientali Minimi – D.M. MATTM 07/03/2012**). I **requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte**; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. – art.6, comma 1
- ✓ Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo. – art.6, comma 9

Criteri di aggiudicazione

- ✓ Art. 15, comma 1 D.Lgs. 115/2008: “Agli appalti pubblici [...] aventi ad **oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici** e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.”

Criteri di aggiudicazione

- ✓ La Direttiva 2004/18/CE (analogamente alla Direttiva 2004/17/CE) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitura e di servizi, ha subordinato il principio di economicità alla valorizzazione degli aspetti ambientali e sociali.
- ✓ Specifiche tecniche: si possono inserire caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali facendo riferimento a eco-etichettature.
- ✓ Sistemi di gestione ambientale: si può inserire il riferimento al sistema di gestione ambientale per stabilire capacità tecniche e professionali dell'operatore economico.
- ✓ Criteri di aggiudicazione dell'appalto: per stabilire il criterio economicamente più vantaggioso si può fare riferimento alle caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto.
- ✓ **Fondare la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale includendoli tra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia del calcolo dei costi di esercizio qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario.**

Appalto o concessione?

- ✓ La deliberazione ANAC n. 37 del 4 aprile 2012 qualifica l'efficientamento energetico tramite E.S.Co. come forma di appalto misto in quanto:
"Il rischio, gravante sulla E.S.Co., del mancato ottenimento del risparmio e quindi della mancata copertura dei costi e conseguimento dei profitti [...] non si qualifica propriamente come un rischio di gestione giacché il profitto che si realizza non dipende dalla fruizione del servizio da parte dell'utenza o del committente, ma dalla capacità della stessa E.S.Co. di conseguire un maggiore o minore risparmio energetico"
- ✓ La gestione assume un ruolo accessorio rispetto alla realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica conseguentemente **l'affidamento da parte della PA deve avvenire nel rispetto dei principi e delle norme in materia di evidenza pubblica.**

E.S.Co. a capitale misto pubblico-privato?

✓ Art. 3, comma 27 Legge 24/12/2007, n. 244:

Le PA “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale [...]”

E.S.Co. a capitale misto pubblico-privato?

- ✓ La deliberazione ANAC n. 37 del 4 aprile 2012 stabilisce che:
- **i servizi energetici non sono servizi di interesse generale**, non essendo preordinati alla soddisfazione in modo diretto di esigenze di una collettività indifferenziata di utenti, né il gestore è sottoposto ad obblighi di esercizio o tariffari, **ma sono servizi strumentali**;
 - vi è strumentalità quando l'attività svolta dalla società sia rivolta agli enti promotori per funzioni di supporto e per il perseguimento dei loro fini istituzionali e la maggior efficienza nell'uso dell'energia rappresenta un sostegno ai processi produttivi dei fini istituzionali che l'ente persegue gestendo gli edifici e le strutture dove l'energia è utilizzata;
 - il D.Lgs. 115/2008, ponendo a carico delle PA l'obbligo di applicare le disposizioni di efficienza energetica nel settore pubblico in esso previste, ha inserito tra i fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni quello del perseguimento dell'efficienza energetica
 - il D.Lgs. 115/2008 ha individuato nell'uso efficiente dell'energia una funzione fondamentale delle amministrazioni pubbliche essenziale per il funzionamento delle stesse amministrazioni.

E.S.Co. a capitale misto pubblico-privato?

✓ T.A.R. Lombardia – Milano, 5/12/2012, n. 2911

- Ai sensi degli art. 12 e seguenti del d.lgs. 115 del 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la predisposizione di misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica sembra essere divenuta un **compito attribuito in via generale a tutte le pubbliche amministrazioni**, che devono provvedervi **in proprio o attraverso opportune forme di esternalizzazione** fra le quali non vi è ragione di escludere la costituzione di partnership con soggetti privati scelti attraverso moduli concorrenziali così come previsto dall'art. 15 del richiamato decreto legislativo.

Opportunità di finanziamento per la Pubblica Amministrazione: il Conto Termico

Il DM 28/12/2012 ha dato attuazione al cosiddetto “**Conto Termico**”, un regime di sostegno specifico per **interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica**.

Direttiva 2009/28/CE



Giugno 2009

D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28



Marzo 2011

DECRETO 16 febbraio 2016 – «Conto Termico 2.0»

**DM attuativo 28/12/12
(Conto Termico)**



**DM attuativo 28/12/12
(Potenziamento C.B.)**



«Conto Termico 2.0»: gli interventi

Solo per le PA

Categoria 1 - interventi di incremento dell'efficienza energetica:

- 1.A** isolamento termico di superfici opache;
- 1.B** sostituzione di chiusure trasparenti;
- 1.C** sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di calore a condensazione;
- 1.D** installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

+ (**introdotto dal CT 2.0**)

- 1.E** trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
- 1.F** sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- 1.G** installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (*building automation*) degli impianti termici ed elettrici degli edifici.

«Conto Termico 2.0»: gli interventi

Per PA e Soggetti privati

Categoria 2 - interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza:

- 2.A sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore;
 - 2.B sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa;
 - 2.C installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*;
 - 2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
- + (introdotto dal CT 2.0)
- 2.E sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a condensazione).

«Conto Termico 2.0»: i soggetti

Due specifiche tipologie di Soggetti:

- **Soggetti ammessi (SA)**: hanno la disponibilità dell'immobile e sono i beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione.
 - Si intendono:
 - ✓ **i soggetti titolari di diritto di proprietà** (anche nuda proprietà) dell'edificio/immobile;
 - ✓ **i soggetti che hanno la disponibilità** dell'edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale di godimento (**equiparati ai titolari di diritto di proprietà**).
- **Soggetti responsabili (SR)**: hanno sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi e che in virtù di questo possono presentare istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e che saranno beneficiari degli incentivi.
 - Ne consegue che:
 - ✓ **se il SA sostiene direttamente le spese** per l'intervento (o tramite finanziamento), questi **coincide con il SR**;
 - ✓ **se il SA si avvale del supporto di una E.S.Co.** per la realizzazione degli interventi, la quale si farà carico delle spese di realizzazione, in questo caso **la E.S.Co. coincide con il SR**.

«Conto Termico 2.0»: Amministrazioni Pubbliche

Cosa si intende per **Amministrazioni Pubbliche**:

- a) **Pubbliche Amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) **Ex Istituti Autonomi Case Popolari** comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- c) **Cooperative di abitanti** (introdotte dalla Legge “Sblocca Italia” - Legge 164/14), iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

+ (**introdotto dal CT 2.0**)

- d) **Società a patrimonio interamente pubblico** (*società in house*).
- e) **Società cooperative sociali** iscritte nei rispettivi albi regionali.

«Conto Termico 2.0»: Modalità di accesso

Due diverse modalità di accesso agli incentivi:

1. **accesso diretto:** è consentito ad interventi realizzati; la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l'apposita scheda-domanda (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).
2. **prenotazione degli incentivi:** i soggetti ammessi (**solo le PA**) possono “prenotare” l'incentivo prima dell'avvio dei lavori (i lavori dovranno iniziare entro 60 gg. dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data).



Novità introdotte dal CT 2.0:

- ✓ Eliminazione della procedura di **Iscrizione ai Registri**.
- ✓ **Potenziamento della prenotazione degli incentivi** (acconto ad avvio lavori e saldo a conclusione).
- ✓ **Semplificazione dell'accesso diretto**.

«Conto Termico 2.0»: il ruolo delle E.S.Co.

Chi beneficia degli incentivi ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi.

L'incentivo è un **contributo alle spese sostenute** e sarà erogato in **rate annuali** per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

Considerato che l'incentivo non copre tutta la spesa dell'intervento, **i soggetti beneficiari possono avvalersi delle E.S.Co.** ma a condizione che queste operino in un contesto contrattuale definito:

➤ **per le PA - contratto di rendimento energetico (EPC) che rispetti i requisiti minimi dell'Allegato 8 del D.Lgs. 102/14**

Dal 16/7/2016 le E.S.Co., in virtù dei suddetti contratti, potranno presentare richiesta diretta di incentivo, come soggetto responsabile, per conto della PA (o dei Privati), **solo se in possesso di certificazione secondo la UNI CEI 11352.**

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Finanziamento Tramite Terzi

“Accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO” – art. 1, comma 2, lett. m) D.Lgs. 115/2008

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Finanziamento Tramite Terzi

Un **committente pubblico** (o privato) vuole effettuare un intervento per ridurre i propri consumi energetici:

SENZA FTT

individua i fornitori e
destina le proprie
risorse finanziarie per
realizzare l'opera

il costo iniziale dell'opera è
tutto a
CARICO DEL COMMITTENTE

TRAMITE FTT

individua una E.S.Co.
che provvede a
ricercare sia i fornitori
che le risorse finanziarie

il costo iniziale dell'opera è
tutto a **CARICO DELLA
E.S.CO. ***

* in funzione della disponibilità bancaria

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Finanziamento Tramite Terzi

bolletta energetica	investimenti per il risparmio energetico	risparmio atteso
100 €	120 €	30% annuo

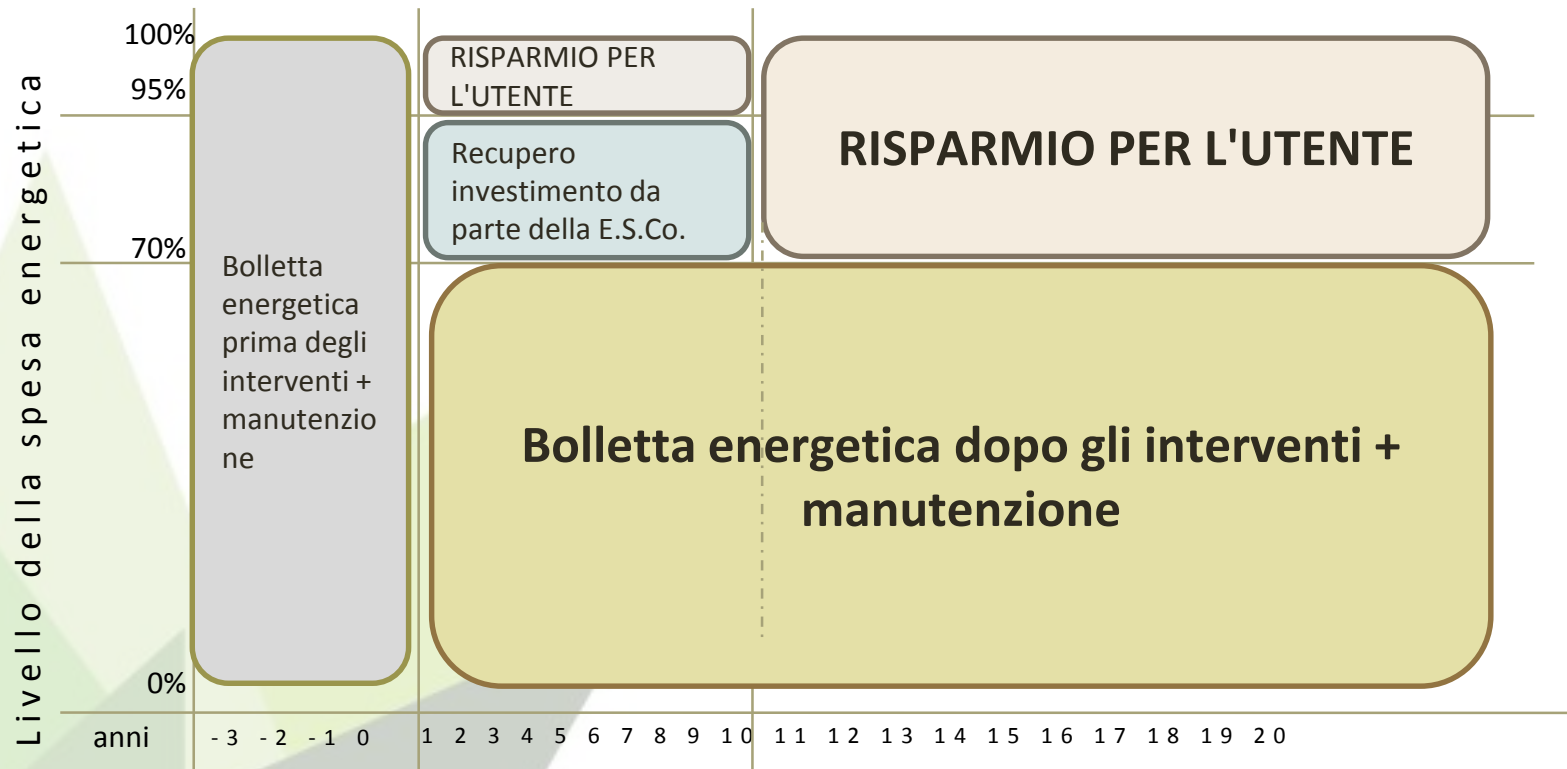
RECUPERO INVESTIMENTO DA PARTE DI ESCO

IPOTESI A
ammortamento a 5 anni
100% risparmio AD E.S.Co.

IPOTESI B	
ammortamento a 15 anni	
50% risparmio AL CLIENTE	50% risparmio AD E.S.Co.

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Finanziamento Tramite Terzi

ESEMPIO DI SUDDIVISIONE FINANZIARIA CON IL FTT



Gli strumenti delle E.S.Co.: il Contratto Servizio Energia

- ✓ Il Contratto Servizio energia è definito e regolato dal D.Lgs. 115/2008 all'Allegato II nelle sue due forme: “servizio Energia” e “servizio Energia Plus”.
- ✓ A fronte di una baseline *ante operam*, si definiscono gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento alle norme e il canone dovuto per l'energia fornita.
- ✓ Nel caso della forma Plus, si definisce anche un risparmio minimo garantito di energia primaria che deve essere almeno pari al 10%. Questo tipo di contratto dà accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura (è assimilato a locazione finanziaria).
- ✓ Green Public Procurement per le PA, esempio di Servizio Energia integrato con strumenti di Energy Management.
- ✓ Definizione di contratti tipo di rendimento energetico.

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Contratto Servizio Energia

- ✓ "Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture e servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari" - art.2, c.2, lett.n) D.Lgs. 102/2014
- ✓ Allegato VIII del D.Lgs. 102/2014 «Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto».

Gli strumenti delle E.S.Co.: il Contratto Servizio Energia

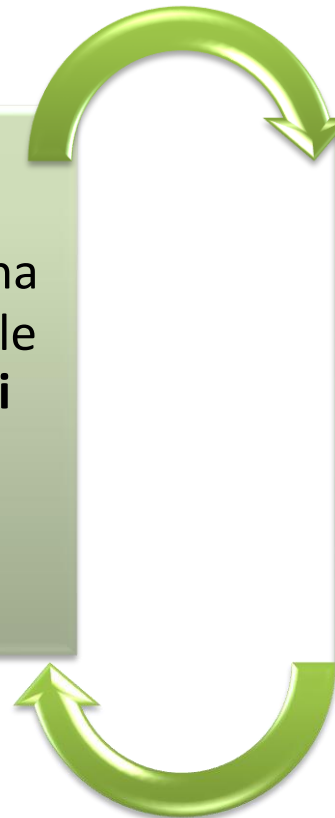
- ✓ Non vi sono tipologie contrattuali prestabilite ma diverse tipologie e **tutte prevedono che una E.S.Co. si assuma il rischio tecnico e commerciale dell'operazione.**
- ✓ Questo determina l'importanza di **una diagnosi energetica il più possibile dettagliata e precisa** e la **diretta responsabilità del soggetto circa eventuali errori.**
- ✓ Le clausole implicite “costringono” alla realizzazione e al mantenimento di un sistema energeticamente efficiente fino al termine contrattuale.
- ✓ Il D.M. 7 marzo 2012 esplicita come **criterio minimo da inserire nei bandi di gara della PA la necessità che le E.S.Co. siano certificate UNI 11352.**

Gli strumenti di Federesco: Tool Energy Efficiency

- ✓ Consiste in uno **strumento informatico utile per la redazione di studi di fattibilità preliminari** nei quali si individuano gli interventi di riqualificazione energetica più opportuni rispetto a casi specifici.

Analisi di opportunità di riqualificazione, a valle di una attenta valutazione del materiale tecnico/gestionale e **degli indici di Benchmark**

Simulazione del canone di risparmio rapportati alle rate di finanziamento dei PEF



Gli strumenti di Federesco: Tool Energy Efficiency

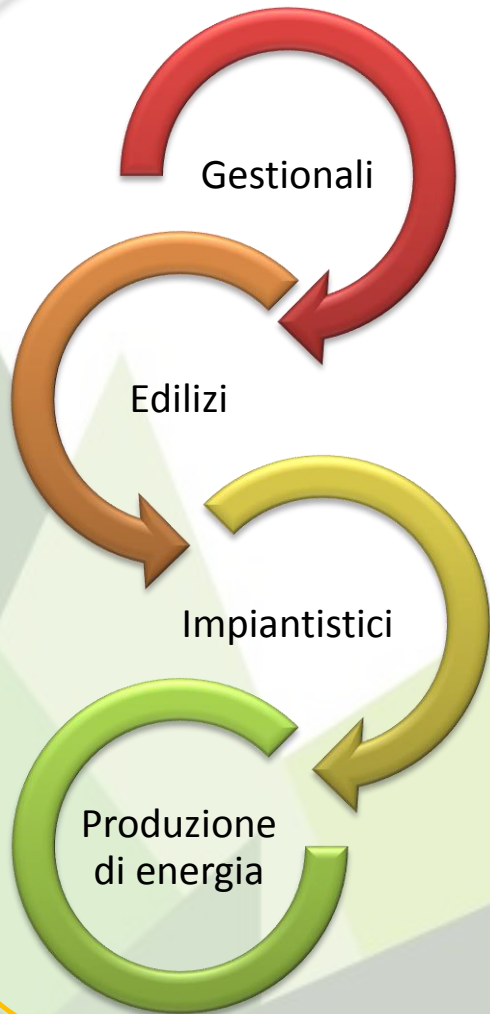
Federesco, ha sviluppato **una nuova metodologia**, definendo degli algoritmi che permettono di valutare **vari scenari di intervento** secondo le seguenti categorie:

- **Gestionali**
- **Edilizi**
- **Impiantistici**
- **Produzione di energia**

➤ **CON ADEGUATA RAPIDITÀ**

➤ **PER DIVERSI SCENARI DI INTERVENTO**

Gli strumenti di Federesco: Tool Energy Efficiency



La metodologia studiata lega i risparmi energetici dei singoli interventi in ambito gestionale, edilizio, impiantistico e di produzione di energia, **valutando la loro mutua influenza** nella logica di **UN'ANALISI "WHAT-IF"**

Si valutano con il cliente scenari di intervento **flessibili**, che si adattano alle specifiche:

- **esigenze**
- **capacità finanziarie**
- **maturità delle tecnologie di riferimento**

Conclusioni

- ✓ Per la PA l'accesso agli incentivi del Conto Termico attraverso E.S.Co. e Contratti Servizio Energia/FTT aiuta a superare i vincoli del Patto di Stabilità.
- ✓ I soggetti beneficiari possono avvalersi:
 - di strumenti quali il Finanziamento Tramite Terzi (FTT) o di un contratto di rendimento energetico ovvero servizio energia appoggiandosi ad una E.S.Co. Certificata secondo la UNI 11352;
 - di formule contrattuali più evolute basate sempre di più sul miglioramento delle performance energetiche da raggiungere;
 - di diagnosi di alto livello per definire una baseline dei consumi energetici di riferimento adeguata e per una pianificazione degli interventi secondo un ordine di priorità basato su criteri oggettivi.
- ✓ Per la PA è prevista l'incentivazione al 100% per le spese di Diagnosi Energetica.
- ✓ Possibilità di rendicontare il "comportamento esemplare" richiesto dal D.Lgs. 115/2008 agli enti pubblici
- ✓ Disponibilità di altre opportunità (es. riduzione delle accise e accesso ai Titoli di Efficienza Energetica nel caso di cogenerazione ad alto rendimento) che possono rappresentare per le PA una proposta di miglioramento della propria efficienza energetica estremamente interessante.

Grazie per l'attenzione



Federazione Nazionale delle ESCo

Viale A. Gramsci 42 - 50132 Firenze (FI)

Tel: +39 055 2344262 - Fax: +39 055 2639736

presidenza@federesco.org – www.federesco.org